

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE
SS.UU. CIVILI

27 MAGGIO 1999, N. 318

PRESIDENTE: CANTILLO

ESTENSORE: GIANNANTONIO

PARTI:

MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA
(Avv. Stato Caramazza)

LUPACCHINI
(Avv. Taormina)

**Magistrato • Responsabilità
disciplinare • Inserimento
di dati di terzi estranei
all'interno di
provvedimento giudiziario •
Irrilevanza dei dati ai fini
del procedimento • Illecito
disciplinare •
Configurabilità.**

L'inserimento all'interno di un provvedimento giudiziario di circostanze relative a fatti personali di terzi che non rilevano ai fini processuali e che sono suscettibili di tali terzi è suscettibile di configurare a carico del magistrato un illecito disciplinare.

Il 14 aprile 1993 il dott. Otello Lupacchini, giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, emetteva un mandato di cattura nei confronti di settanta imputati di vari reati e, in particolare, della costituzione di un'associazione criminosa denominata « banda della Magliana ».

Nel mandato si leggeva, tra l'altro, che sul cadavere di Danilo Abbruciati, elemento di spicco del gruppo criminale rimasto ucciso nel corso di un attentato alla vita di Roberto Rosone, erano stati rinvenuti appunti scritti contenenti vari numeri telefonici, tra cui quello intestato al dott. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione. Non si aggiungeva al riguardo alcun altro fatto e considerazione.

Il 27 gennaio 1996, durante la fase dibattimentale del processo dinanzi alla Corte di Assise di Roma, il giornale *Il Messaggero* pubblicava un articolo intitolato « Un giudice amico del killer » nel quale era scritto che « in tasca al cadavere di Abbruciati era stato trovato un biglietto con l'annotazione del nome e del telefono di Zucconi Galli Fonseca » e che la sera prima di morire l'Abbruciati aveva chiamato al telefono l'alto magistrato.

L'articolo provocava interpellanza ed interrogazioni parlamentari e il Ministro di Grazia e Giustizia disponeva un'inchiesta diretta ad accertare:

1) perché il Giudice istruttore avesse affermato che il numero telefonico del dott. Zucconi Galli Fonseca era contenuto in un appunto trovato sul cadavere dell'Abbruciati, mentre esso era stato desunto da una scheda del Motel Agip di Assago, dove l'Abbruciati aveva soggiornato assieme ad una sua convivente, relativa alle telefonate da lui fatte;

2) perché il Giudice istruttore non avesse dato atto della parziale illeggibilità del numero telefonico in questione, così come evidenziata da una relazione di servizio redatta il 13 maggio 1982 dal maresciallo di P.S. Salvatore Marzano della Questura di Milano;

3) perché il Giudice istruttore avesse ritenuto di indicare il detto numero telefonico nella motivazione del mandato di cattura.

Con relazione in data 14 maggio 1997 l'Ispettorato del Ministero di Grazia e Giustizia affermava che nel corso dell'inchiesta non erano emersi elementi idonei a sorreggere iniziative di carattere disciplinare.

Nonostante le conclusioni dell'Ispettorato, con nota del 7 agosto 1997 il Ministro di Grazia e Giustizia comunicava al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che intendeva promuovere azione disciplinare nei confronti del dott. Lupacchini; e con nota del 15 settembre 1997 il Procuratore Generale comunicava al Consiglio Superiore della Magistratura che avrebbe proceduto con istruzione sommaria nel procedimento disciplinare a carico del dott. Lupacchini.

All'esito dell'istruzione sommaria il dott. Lupacchini veniva rinviato a giudizio; e nell'udienza del 22 maggio 1998, espletata l'istruttoria dibattimentale, il Procuratore Generale concludeva per l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, mentre il difensore chiedeva l'assoluzione del suo assistito da ogni addebito.

Con decisione depositata in segreteria il 26 giugno 1998 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura assolveva il dott. Lupacchini dalla incolpazione contestata per essere risultati esclusi gli addebiti.

In particolare il Consiglio ha affermato che la scheda del Motel Agip relativa alle conversazioni telefoniche interurbane del 22 aprile 1982 indica con estrema chiarezza una telefonata di sei scatti teletestivi con il numero del dott. Zucconi Galli Fonseca; e che l'inserzione nel mandato di cattura di tutta la sequenza dei numeri telefonici indicati nella nota della Criminalpol rispondeva all'esigenza « di seguire i criteri di totale trasparenza diretti a consentire, a tutti gli imputati, di conoscere ogni elemento rilevante ai fini della contestazione e del conseguente provvedimento restrittivo della libertà personale ».

Con atto notificato il 26 agosto al Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e il 27 agosto al dott. Lupacchini mediante deposito nella Casa comunale di Roma, il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, propone ricorso alle Sezioni unite di questa Corte articolato in tre motivi.

Il dott. Lupacchini resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice. Lamenta che il Tribunale: *a*) non abbia pronunciato sull'addebito di avere pregiudicato l'onore e il decorso di un soggetto estraneo al processo e impossibilitato a difendersi, in maniera gratuita e senza avere effettuato ogni doveroso riscontro; *b*) abbia pronunciato *ultra petita* affermando che il numero dell'utenza telefonica del dott. Zucconi Galli Fonseca, quale riportata sulla scheda del Motel Agip come utenza interurbana chiamata dall'Abbrucianti, risultava con estrema chiarezza.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Lamenta che il Consiglio abbia ritenuto legittimo il comportamento del Lupacchini perché giustificato da una nota chiara e univoca della Criminalpol e anche perché dalla nota non risultava la qualità di magistrato del dott. Zucconi. In tal modo il Consiglio non avrebbe tenuto presente che la pretesa chiarezza e univocità della

nota è smentita dal fatto che lo stesso Lupacchini l'ha interpretata in modo errato; e che la notorietà del nome rendeva insufficiente e ininfluyente l'omessa menzione della circostanza che l'utente fosse un magistrato.

Con il terzo motivo il ministero ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un altro punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Lamenta che il Consiglio abbia totalmente omesso di spiegare il fondamento logico della necessità di indicare in un mandato di cattura tutti i numeri telefonici che una fumosa informativa enumerava come collegati con un pregiudicato ucciso.

Deve innanzitutto essere esaminato, per esigenze di ordine logico, il terzo motivo del ricorso.

Il motivo è fondato.

Nel nostro ordinamento giuridico tutti i soggetti, dai comuni cittadini alle più alte autorità dello Stato, e persino le persone giuridiche, hanno diritto alla propria integrità morale; un diritto, tutelato con le norme penali in tema di ingiuria e di diffamazione, che trova la sua consacrazione costituzionale nell'art. 2 della Costituzione; e proprio in base a una interpretazione estensiva ed evolutiva di questa norma costituzionale la giurisprudenza e la dottrina hanno riconosciuto, accanto alla tradizionale figura del diritto all'onore, i più moderni diritti alla riservatezza e alla identità personale; e il legislatore, in adempimento anche di un dovere comunitario, con la legge 675 del 1996 ha disciplinato il diverso, anche se connesso, diritto alla tutela dei propri dati personali.

Diritto all'onore, diritto alla riservatezza, diritto all'identità personale sono dunque diritti costituzionali, ma non perciò senza limiti. Vi possono essere casi in cui le esigenze di solidarietà sociale o le necessità di esplicazione dei poteri dello Stato per il perseguimento di fini pubblici, e anch'essi di rilievo costituzionale, richiedono il sacrificio di tali diritti. Ad esempio il potere giudiziario può richiedere a ogni cittadino il sacrificio del proprio tempo libero, e ancora più della propria riservatezza, e persino del proprio onore, quando è necessario che quel cittadino svolga il diritto dovere di testimonianza; un sacrificio che, nel caso di processi particolarmente seguiti dall'opinione pubblica, può assumere anche dimensioni estremamente gravose.

In particolare i provvedimenti giudiziari possono richiedere l'indicazione di fatti o di situazioni appartenenti a soggetti diversi da quelli processuali: soggetti che possono risultare danneggiati dalla diffusione di notizie lesive della propria riservatezza o della propria identità personale, se non del proprio onore. Eppure tale lesione deve considerarsi lecita e autorizzata qualora sia necessaria per la redazione del provvedimento e per l'esplicazione del potere giurisdizionale.

Naturalmente anche sotto questo aspetto il magistrato può sbagliare: può ritenere, quindi, che sia necessaria o opportuna l'indicazione di una circostanza che riguarda una terza persona, mentre, a un più attento esame, quella circostanza si appalesa del tutto irrilevante ai fini dell'indagine processuale.

Peraltro la necessità o meno della indicazione del fatto relativo a persone terze costituisce oggetto di un giudizio di valutazione che non può essere compiuto se non dal magistrato che deve emettere il provvedimento e non può essere sindacato in sede disciplinare in base al principio costituzionale della indipendenza del giudice, soggetto soltanto alla legge.

Il principio, tuttavia, viene meno allorché il provvedimento sia basato su una grave o inescusabile negligenza. In questo caso si censura in sede disciplinare non tanto il provvedimento, quale risultato dell'attività intellettuale, ma il comportamento del giudice che, nell'adottarlo in contrasto con la legge, incorre in superficiale trascuratezza e non esplica la massima diligenza al fine di ridurre al minimo il rischio dell'errore: tanto più quando, come nella specie, la negligenza finisca per incidere sull'onore di un terzo estraneo alle vicende processuali.

La valutazione del Consiglio Superiore circa la sussistenza o meno della negligenza non è sindacabile da questa Corte se risulta sorretta da una motivazione adeguata e immune da vizi logici o da errori giuridici (Cass. 30 gennaio 1985 n. 577; Cass. 24 luglio 1986 n. 4754; Cass. 23 ottobre 1986 n. 6227). Nel caso in esame, tuttavia, non si può ritenere che la decisione del Consiglio sia correttamente motivata.

Difatti la decisione del Consiglio Superiore ha ritenuto che l'inserzione di tutta la sequenza dei numeri telefonici indicati nella nota della Criminalpol fosse giustificata dallo « scopo precipuo di seguire criteri di totale trasparenza diretti a consentire, a tutti gli imputati, di conoscere ogni elemento rilevante ai fini della contestazione e del conseguente provvedimento restrittivo della libertà personale »; e che « sarebbe stato estremamente grave o comunque sospetto effettuare una selezione dei numeri telefonici » omettendone alcuni.

In tal modo la decisione non ha tenuto presente che l'omissione delle circostanze relative a fatti personali di terzi che non rilevano ai fini processuali non solo è opportuna, ma è anzi necessaria per la tutela di quei soggetti che, estranei ai fatti processuali, vedrebbero in tal modo gravemente compromessi il proprio onore, la propria riservatezza o la propria identità personale senza alcuna possibilità di difendersi; che la violazione di tali beni può essere giustificata solo dalla necessità di esporre nel provvedimento giudiziario fatti rilevanti ai fini del processo; che la trasparenza può riguardare solo i fatti rilevanti ai fini del processo e non è giustificata rispetto a fatti che, ledono l'onore di terzi e che sono del tutto irrilevanti per le esigenze processuali.

In sostanza la decisione ha ommesso di considerare proprio la questione fondamentale del procedimento; se l'inserzione del numero telefonico del magistrato fosse un fatto rilevante o meno ai fini del procedimento. Sembra anzi che tale rilevanza debba essere esclusa dal fatto che in tutto il processo non si è fatto più uso o menzione di tale numero telefonico, tanto vero che, come osserva la stessa decisione del Consiglio Superiore, solo « la parte della nota della Criminalpol relativa ai numeri telefonici venne utilizzata al fine di riscontrare quanto dichiarato dall'imputato Abbatino circa i rapporti del predetto Abbruciati con Ernesto Diotallevi, imputato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata banda della Magliana ».

D'altra parte non può neppure condividersi l'affermazione del Consiglio secondo la quale una « totale trasparenza » imporrebbe di portare a conoscenza degli imputati anche fatti ritenuti non rilevanti ai fini della contestazione e del conseguente provvedimento restrittivo della libertà personale.

Al riguardo va infatti osservato che proprio l'attività di selezione dei fatti rilevanti ai fini del processo da parte del giudice assicura le esigenze di difesa dell'imputato; questi, in tal modo, sa quali sono i fatti dai quali deve difendersi perché rilevanti ai fini della contestazione e non inseriti nel processo solo per soddisfare la vena narrativa del giudice.

In sostanza il Consiglio non ha accertato se il dott. Lupacchini fosse stato o meno diligente nella redazione del mandato di cattura o se una sua eventuale negligenza fosse giustificata dall'ampiezza e dalla complessità del processo: ha invece erroneamente affermato il principio di diritto secondo cui, in nome di una totale trasparenza, un mandato di cattura che contenga fatti lesivi dell'onore dei terzi sarebbe legittimo anche se tali fatti siano irrilevanti ai fini del processo.

In tal modo il Consiglio finisce per giustificare qualsiasi violazione del diritto all'onore dei terzi da parte di un provvedimento giurisdizionale, indipendentemente dalle necessità processuali; un principio che non può essere accolto e che costituisce, a parere di questa Corte, una evidente violazione di un diritto previsto dall'art. 2 della Costituzione.

Va pertanto accolto il terzo motivo del ricorso mentre vanno rigettati i primi due.

Al riguardo va osservato che le circostanze indicate dal ricorrente nei primi due motivi del ricorso e nella discussione orale (il numero telefonico dell'utenza chiamata dall'Abbruciati era stato trascritto in modo errato nella scheda del Motel Agip; in particolare era stato considerato un 1 come un 7; il numero così corretto corrispondeva all'utenza del padre della compagna dell'Abbruciati) pur se fondate tuttavia non rilevano ai fini dell'oggetto del giudizio in corso; giudizio che riguarda l'obbligo del giudice di non inserire nei propri provvedimenti fatti non rilevanti ai fini del procedimento e lesivi dei diritti dei terzi, a prescindere dalla verità o meno dei fatti stessi.

Deve pertanto essere accolto il terzo motivo del ricorso, devono essere rigettati gli altri motivi, deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Consiglio Superiore per un nuovo esame.

Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M. — La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Consiglio Superiore per un nuovo esame.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

ATTI GIUDIZIARI E TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ DI TERZI

1. La sentenza delle Sezioni Unite che si annota fa emergere un aspetto di crescente rilievo teorico, pratico e giurisprudenziale: la tutela dei terzi nei provvedimenti e nei procedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Il fenomeno sta assumendo dimensioni considerevoli da quando si è progressivamente affermata la prassi della diffusione degli atti giudiziari attraverso la stampa e la televisione. Le sue cause — che necessiterebbero di un più appropriato accertamento da parte dei sociologi del diritto — appaiono riconducibili ad una metamorfosi del processo penale italiano: la magistratura penale è chiamata a (o si attribuisce) compiti di « sup-

pienezza »; tali compiti devono essere svolti, a causa della fisiologica e patologica lentezza dei procedimenti, dalla magistratura inquirente; il conseguente rilievo *lato sensu* politico di tali atti richiede che essi trovino una legittimazione esterna all'ordinamento giudiziario; tale legittimazione viene ricercata in un consenso da parte dell'« opinione pubblica ». Il risultato è che i provvedimenti giudiziari per legittimarsi nella loro nuova (e « supplente ») funzione devono essere portati a conoscenza del pubblico, anche in funzione individual-repressiva e general-preventiva: la notizia del procedimento, che spesso viene diffusa prima ancora che il diretto interessato ne sia a conoscenza, produce un immediato effetto stigmatizzante nei confronti dell'indagato e deterrente nei confronti dei soggetti che potenzialmente potrebbero commettere quel tipo di reato.

Il fenomeno che si è descritto — e che costituisce una costante dell'azione giudiziaria nell'ultimo decennio — non trova argini procedurali e sostanziali avendo la giurisprudenza sostanzialmente convalidato tali prassi svuotando la portata degli artt. 114 ss. c.p.p.

Pur nell'evidente contrasto con la storia della nostra cultura giuridica e degli stessi lavori preparatori si afferma infatti che « la comunicazione ad un giornalista dei nominativi di indagati per i quali il magistrato aveva già firmato informazioni di garanzia non costituisce violazione dell'obbligo del segreto previsto dall'art. 329 cod. proc. pen. trattandosi di atti già emessi dal P.M. e per loro stessa natura conoscibili dai diretti interessati anche se non ancora conosciuti »¹.

2. Se ciò legittima (ma certo non giustifica alla luce del principio affermato dall'art. 27 Cost.) la deteriore posizione dell'indagato, tuttavia lascia aperta la posizione dei terzi i quali per qualsiasi ragione vengono coinvolti nell'indagine. Si osservi, a tal proposito, che il processo, qualsiasi processo, inevitabilmente fa emergere dati relativi a terze persone: i testimoni, i luoghi dei fatti, le relazioni personali o d'affari delle parti e via discorrendo.

Fintanto che tali riferimenti venivano contenuti in atti che solo il giudice e le parti del processo conoscevano il fenomeno era di limitato rilievo pratico: salvo il caso (come quello che ha dato origine alla decisione che si annota) in cui essi venivano resi pubblici nel corso del dibattimento formando oggetto di discussione, essi praticamente mai giungevano a conoscenza dell'interessato. Nel momento in cui essi, invece, sono riportati, già in fase avanzate delle indagini, sulla stampa o su altri mezzi di comunicazione di massa il risultato è quello della propagazione dell'effetto stigmatizzante da coloro che sono i diretti destinatari dell'azione giudiziaria a tutti coloro che sono ad essi in qualche modo ricollegabili.

3. Vi è modo di ricondurre ad una razionalità e ad un sistema questo stato di fatto che si è descritto in termini prettamente pregiudiziali?

¹ v. GIP Trib. Aquila 30 giugno 1993, in questa Rivista 1994, 530 con nota di M.G. LODATO, *Prime (dis)applicazioni del*

divieto di rivelazione degli atti processuali penali.

La sentenza annotata deve necessariamente muoversi nell'ambito disciplinare che ha dato luogo alla controversia e tuttavia traccia un percorso alternativo a quello prospettato dalla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. Quest'ultimo aveva giustificato la inclusione di dati relativi ad un terzo estraneo con l'esigenza « di seguire i criteri di totale trasparenza diretti a consentire a tutti gli imputati di conoscere ogni elemento rilevante ai fini della contestazione ».

Opportunamente la Suprema Corte oppone come elemento discreitivo quello della rilevanza, ai fini del provvedimento, dei dati riportati: il che significa che non qualsiasi elemento debba essere riportato bensì quelli che si pongono in maniera funzionale rispetto alla decisione assunta.

Non si può a tal proposito non evidenziare che, dopo la riforma del 1988, i provvedimenti restrittivi della libertà hanno assunto un ben diverso spessore motivazionale rispetto a quelli, scarni al limite della laconicità, usuali sotto il codice di procedura previgente. Peraltro la motivazione, che si articola in due fasi, assolve a due scopi: nella richiesta del PM essa serve a presentare al G.I.P. gli elementi di indagine che giustificano le esigenze cautelari e dunque mirano a formare il suo convincimento. Non si tratta in ogni caso di un atto definitivo giacché le risultanze e le conclusioni possono ben cambiare nel prosieguo delle indagini al termine delle quali vengono cristallizzate nella richiesta di rinvio a giudizio ovvero di archiviazione.

Nel provvedimento — di accoglimento — del GIP la parte espositiva, invece, è funzionale alle esigenze di difesa dell'imputato il quale viene a conoscenza in tal modo non solo delle contestazioni mossegli ma anche degli specifici elementi di prova. Anche qui peraltro la finalità primaria è quella di giustificare la limitazione della libertà personale e sul complessivo impianto accusatorio il GIP si pronuncerà in un secondo momento nell'udienza preliminare.

Pare dunque possibile considerare in maniera variegata la posizione dei terzi tenendo conto della specificità e della tipologia degli atti giudiziari: atti del PM e atti del GIP, istanze della pubblica accusa e ordinanze del giudice, per giungere infine alla sentenza ove tutto il materiale viene selezionato al fine di offrire una motivazione razionale e coerente alla decisione che conclude il processo. In ciascuna di queste ipotesi i dati che riguardano i terzi possono assumere una diversa rilevanza: si pensi ad intercettazioni di conversazioni con terzi che evidenzino un intento di inquinamento delle prove, circostanza questa che sicuramente rileva ai fini dell'adozione di provvedimenti restrittivi ma che invece potrebbe essere del tutto irrilevante ai fini del rinvio a giudizio o della condanna.

La Suprema Corte, nella sentenza annotata, si avvede bene che occorre valutare caso per caso giacché solo attraverso l'applicazione dei due parametri della natura dei dati e della tipologia dell'atto è possibile stabilire se l'inclusione dei primi è « del tutto irrilevante per le esigenze processuali ».

Va a questo proposito apprezzato l'inquadramento costituzionale operato dalla sentenza il quale riempie di contenuti l'altrimenti vago (sul punto) precetto dell'art. 101 Cost. secondo il quale il giudice è soggetto solo alla legge: il richiamo all'art. 2 Cost. e ai diritti della personalità che da questa discendono e sono protetti si pone come limite « alto » all'esercizio di ogni potere, ivi compreso quello giudiziario. Sarebbe del resto

incoerente rispetto al sistema e alla gerarchia dei valori cui esso si conforma se al potere legislativo e a quello esecutivo fosse imposto il rispetto dei diritti fondamentali con la sanzione della declaratoria di incostituzionalità ovvero di annullamento/disapplicazione, mentre il « terzo potere » vi fosse sottratto.

Ovviamente tale soggezione va riempita di contenuti e ne devono essere precisati, sia in termini generali che con riguardo alle singole fattispecie, i confini: e tuttavia è facile immaginare casi nei quali il provvedimento giudiziario esorbiti dalle sue funzioni e finalità e costituisca violazione di diritti di parti o di soggetti terzi: a mò di esempio si può pensare alla sentenza che, ben al di là dell'esigenza di tratteggiare la personalità del reo, trascenda in demonizzazione del medesimo, o addirittura utilizzi epiteti o contumelie; ovvero il provvedimento che nell'esercizio della dialettica motivazionale, attribuisca ad un soggetto indimostrate intenzioni prave o immorali.

4. Ma una volta chiarito che il rispetto dell'art. 2 Cost. si impone anche (verrebbe da dire, considerata l'importanza delle funzioni esercitate, *soprattutto*) al magistrato, rimane tutta da definire la sussistenza e consistenza dei rimedi offerti dall'ordinamento.

Sicuramente la via della sanzione disciplinare, percorsa dalla sentenza annotata, costituisce una delle soluzioni, giacché risulta evidente l'interesse generale ad affermare, da parte dell'organo di autogoverno, un principio, sia pur minimo, di *judicial self-restraint*. E tuttavia non sfugge che all'atto pratico essa appare — quantomeno allo stato e alla luce della prevalente giurisprudenza del consiglio superiore — dotata di scarsa effettività. Il caso in esame presenta alcune particolarità non facilmente ripetibili, quali la figura del soggetto leso, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione titolare, fra l'altro, dell'azione disciplinare. D'altronde essa mira a tutelare l'interesse al corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali e dunque, solo indirettamente, il privato, le cui ragioni sono, all'evidenza, distinte e solo parzialmente sovrapponibili.

Analoghe perplessità sul suo rilievo pratico suscita il ricorso alla L. 13 aprile 1988, n. 117 sulla responsabilità civile del magistrato. E non perchè l'inserimento di dati di terzi non sia astrattamente configurabile come frutto di colpa grave giuridicamente sanzionabile (si pensi alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 472, comma 3 *bis*, c.p.p.), quanto perchè negli ultimi sessant'anni (e presumibilmente la ricerca sarebbe parimenti infruttuosa per i decenni anteriori) non consta mai essere stato condannato alcun magistrato né in forza della L. 117/88, nè del previgente art. 55 c.p.c..

5. Queste perplessità spingono l'interprete a verificare se possano sussistere altri elementi nell'ordinamento sulla base dei quali fondare una più effettiva tutela. Uno spunto in questa direzione si rinviene nella sentenza annotata la quale fa riferimento alla L. 31.12.1996, n. 675 sul trattamento dei dati personali.

I terzi possono invocare tale legge per contestare e contrastare la diffusione di propri dati personali in atti giudiziari?

La risposta, articolata, richiede una analisi di vari profili.

Va subito osservato come la stessa legge 675/96 preveda una disciplina particolare per i dati raccolti nell'ambito di talune attività giudiziarie.

L'art. 4, lett. d) stabilisce che la L. 675/96 non si applichi ai trattamenti effettuati « in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero di grazia e giustizia »².

Tuttavia tale deroga è solo parziale giacchè anche a tali trattamenti la cui delicatezza è evidente, si applicano non solo gli artt. 7, 15, 17, 18, 31, 32, 34, 36, ma soprattutto il generale principio di cui all'art. 9 secondo il quale i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, essere esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

Ma una volta fatta questa ricognizione ci si deve chiedere se e in che modo queste regole siano applicabili al processo. Ancorché la L. 675/96 nulla dica al proposito, c'è da dubitare che essa abbia potuto incidere in maniera significativa sulle regole processuali. Ciò si dice non tanto sulla scorta di testuali disposizioni normative, quanto perché il processo costituisce un *unicum* dei rapporti fra soggetti e fra questi e l'Autorità. In altri termini nel processo si realizza un delicatissimo equilibrio fra poteri, facoltà e soggezioni delle diverse parti finalizzato alla realizzazione di un obiettivo che li accomuna ma che al tempo stesso li trascende e che consiste nell'amministrazione della giustizia. E' evidente che esso si pone su un piano diverso rispetto al trattamento dei dati personali che solo in parte può con esso intersecarsi.

In altri termini, non pare che dal punto di vista sistematico la disciplina del trattamento dei dati personali possa alterare il normale svolgimento del processo. In particolare i numerosi obblighi concernenti le formalità di raccolta dei dati e l'informazione del titolare appaiono inapplicabili, così come le eventuali non conformità con tali obblighi non paiono potersi tradurre in decadenze, inammissibilità o preclusioni processuali.

6. Ma considerare il processo « zona franca » rispetto alla disciplina del trattamento dei dati personali non può essere inteso come esclusione di ogni influenza di quest'ultima. In primo luogo perchè nella nozione di attività processuali rientrano una pluralità di fasi che non possono essere considerate in maniera indifferenziata.

In secondo luogo perchè la nozione di trattamento comprende attività assai variegata alcune delle quali non possono aprioristicamente escludersi.

Il caso esaminato dalla sentenza annotata è emblematico: il dato — per di più inesatto — era inserito in un mandato di cattura. Un atto sicuramente importante ma nel quale l'inserimento del dato di un terzo estraneo all'indagine e, in concreto, influente ai fini dell'indagine viene giudicato ultroneo.

In maniera ancor più evidente si presenta il caso affrontato in una decisione del Garante per la protezione dei dati personali il quale ha giudicato non conforme ai principi di cui all'art. 9 della L. 675/96 la raccolta ed

² Sul punto v. G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano 1997, p. 206 ss.; P. GALDIERI *commento*

sub art. 4, in E. GIANNANTONIO - M.G. LOSANO - V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali*, II ediz., Padova, 1999, p. 46.

il trattamento di dati di soggetti terzi e nel corso di indagini di polizia giudiziaria³.

Si può dunque, figurativamente, immaginare, con riguardo ad un procedimento penale, una serie di cerchi concentrici al cui esterno sono poste le indagini sommarie ed al cui centro è posto il dibattimento. Procedendo dall'esterno verso l'interno si attenua, fino a vanificarsi, la forza di incidenza della L. 675/96.

Nello stesso tempo, come s'è detto, occorre considerare che non tutti gli aspetti del trattamento appaiono porsi su uno stesso piano. In particolare quel che viene in maggiore evidenza è che la comunicazione e, ancor più, la diffusione di dati non possono ritenersi senza limiti.

Qui soccorre utilmente il principio di finalità che consente di individuare la cerchia dei soggetti (parti, pubbliche e private, difensori, ausiliari) nei confronti dei quali la comunicazione è più che necessaria, dovuta. Ma al di fuori di tali soggetti, a maggior ragione quando i destinatari siano la generalità dei consociati, la comunicazione e la diffusione non trovano giustificazione.

Ciò impone da un lato che taluni dati non debbano essere comunicati a soggetti diversi da quelli funzionali al processo; dall'altro che taluni atti i quali sono destinati per loro natura alla diffusione (tipicamente, la sentenza) non contengano dati personali estranei alle esigenze di giustizia.

In altre parole va adottato un regime differenziato a secondo del trattamento che viene effettuato, modulando conseguentemente il regime giuridico.

Ancora una volta si è di fronte ad esigenze di bilanciamento fra valori « alti »: diritti inviolabili da una parte, corretta amministrazione della giustizia dall'altra.

In questi casi, è ben noto, non è sempre facile trovare il punto di equilibrio: tuttavia attraverso l'uso di clausole generali e il ricorso al principio della diligenza non si tratta di operazione impossibile. Tutto sta a vedere se nell'emanando regolamento sul trattamento dei dati « per ragioni di giustizia » si vorrà prendere atto della varietà di situazioni e di soggetti coinvolti, evitando di adottare una linea di generale esclusione, che, oltretutto, finirebbe per confliggere con principi già presenti nel nostro ordinamento e che la sentenza qui annotata ha opportunamente ribadito.

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

³ V. Garante Protezione Dati Personali 2 dicembre 1998, in questa *Rivista*, 1999, 430.